

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI FRA I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE (AMBITO 14.1 – PAGANELLA) AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DELLA L.P. 3/2006 E SS.MM.. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO “FINANZIARIO”, AL SERVIZIO “URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO” E AL SERVIZIO “PROTOCOLLO, AFFARI DEMOGRAFICI, COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI”, NONCHÉ DELLO SCHEMA AGGIORNATO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO “SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI”.

Il giorno 12 ottobre 2017

ad ore 18.30

Presenti i signori :

			ASS ENTI	
			GIUS.	ING.
1	Daldoss Silvano	Sindaco		
2	Cainelli Katia	Consigliere		
3	Clamer Emanuele	Consigliere	X	
4	Daldoss Daniele	Consigliere		
5	Dalsass Valter Giuseppe	Consigliere		
6	Endrizzi Claudio	Consigliere		
7	Iob Matteo	Consigliere		
8	Roncador Isabella	Consigliere		
9	Viola Manuela	Consigliere		
10	Viola Steven	Consigliere		
11	Zeni Enrico	Consigliere		
12	Zeni Rino	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI FRA I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE (AMBITO 14.1 – PAGANELLA) AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DELLA L.P. 3/2006 E SS.MM.. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO “FINANZIARIO”, AL SERVIZIO “URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO” E AL SERVIZIO “PROTOCOLLO, AFFARI DEMOGRAFICI, COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI”, NONCHÉ DELLO SCHEMA AGGIORNATO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO “SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.
- il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione;
- il primo comma del precitato l'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 prevede che le gestioni associate costituite ai sensi del medesimo articolo possano avvalersi comunque delle Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo per l'intero territorio;
- le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare:
 - segreteria generale, personale e organizzazione,
 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione,
 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
 - ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico,
 - servizi relativi al commercio,
 - altri servizi generali.assicurando, peraltro, l'unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati, così da evitare l'istituzione di gestioni associate a geometrie variabili in cui i compiti e le attività di cui alla tabella B non convergono nell'ambito territoriale individuato.;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 bis della citata L.P. n. 3/2006, la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto: “Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”, ha provveduto:
 - a) ad individuare gli ambiti associativi, tra cui figura l'ambito 14 – Paganella costituito dai Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore;
 - b) a definire i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori, stabilendo, in particolare, che le gestioni associate devono essere svolte mediante l'approvazione e la conseguente sottoscrizione di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 59 del T.U. dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige;

- c) a stabilire la tempistica per l'avvio delle gestioni dei servizi associati obbligatori, prevedendo il potere sostitutivo della Giunta provinciale in caso di mancato rispetto della medesima tempistica;
- d) a fissare gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie, obiettivo che per i Comuni dell'ambito 14 – Paganella è fissato nell'importo complessivo di €. 452.600,00.=;
- le amministrazioni coinvolte nel processo di gestione associata hanno condiviso, attraverso un percorso partecipato dai Sindaci e dai Segretari comunale, il progetto delle gestioni associate obbligatorie;
 - con deliberazioni dei Consigli comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore n. 41 di data 29.09.2016, n. 26 di data 28.09.2016, n. 29 di data 29.09.2016, n. 38 di data 28.09.2016 e n. 29 di data 29.09.2016 sono stati approvati il “progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006, così come modificata dalla legge provinciale n. 12 del 13.11.2014, dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore”, già approvato dalla conferenza dei sindaci nella seduta del 15 settembre 2016, nonché gli schemi di convenzione per la gestione in forma associata del servizio “Segreteria generale e affari generali” e del servizio “Entrate tributarie e funzioni amministrative delle aziende elettriche comunali di Andalo e Molveno”;
 - con l'approvazione del predetto progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno richiesto alla Giunta provinciale la rideterminazione dell'obiettivo di riduzione della spesa per i Comuni dell'ambito “14 – Paganella” (€. 452.600,00.=), dal momento che, sulla base dell'analisi dei dati finanziari dei Comuni facenti parte dell'ambito, risultava realisticamente realizzabile una riduzione di spesa di soli €. 335.000,00.=, con uno scostamento, quindi, di circa €. 116.000,00.= rispetto all'obiettivo fissato dalla stessa Giunta provinciale con la precitata deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015;
 - in data 30 settembre 2016 i Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno sottoscritto le convenzioni per la gestione, in forma associata, del servizio del servizio “Segreteria generale e affari generali” e del servizio “Entrate tributarie e funzioni amministrative delle aziende elettriche comunali di Andalo e Molveno” e che hanno preso regolare avvio a decorrere dal 1° ottobre 2016;
 - con delibera n. 677 di data 5.05.2017 la Giunta provinciale, ha fissato un nuovo termine (5/06/2017) entro il quale i comuni ritardatari, sono tenuti ad adottare le convenzioni di gestione associata degli ulteriori servizi previsti dall'art. 9 bis della LP nr. 3/2006.

Evidenziato che le amministrazioni dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e della Comunità della Paganella coinvolte nel processo di gestione associata hanno condiviso, attraverso un percorso partecipato dai Sindaci, dal Presidente della Comunità e dai segretari comunali, l'aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 a cui fa riferimento la presente convenzione, aggiornamento approvato nel corso delle Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità tenutesi ad Andalo il 4 settembre 2017 ed il 3 ottobre 2017, unitamente agli schemi di convenzione per la gestione associata del servizio “Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio”, del servizio “Finanziario” e del servizio “Protocollo, affari demografici, commercio ed esercizi pubblici”, nonché allo schema aggiornato della convenzione per la gestione associata del servizio “Segreteria generale e affari generali”.

Verificato, in particolare, che con l'aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno inteso avvalersi della possibilità offerta dal comma 2 bis dell'articolo 8 ter della L.P. n. 27/2010, in forza della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i “comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possono coprire la propria sede segretariale in deroga al limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 bis” (1 segretario ogni 3.000 abitanti o 1 segretario ogni 3 Comuni), estendendo la convenzione per la gestione del settore segreteria

generale e affari generali anche alla Comunità della Paganella, con assunzione di un un'ulteriore figura di vicesegretario;

Constatato che il predetto aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3, pur con la previsione dell'assunzione di un ulteriore vicesegretario per la gestione della gestione associata del servizio "Segreteria generale e affari generali", mantiene, comunque, invariato l'obiettivo di riduzione di spesa (circa €. 335.00,00.= annui) fissato dal progetto a suo tempo approvato.

Segnalato che con l'aggiornamento del progetto di gestione associata e l'approvazione degli schemi di convenzione delle nuove gestioni associate vengono meglio definiti alcuni aspetti della gestione giuridica ed economica del personale dipendente, nonché l'articolazione dei servizi e degli uffici delle gestioni associate, precisando che:

- la responsabilità della gestione giuridica del personale (procedure di assunzione, comandi, aspettative, trasformazioni dei rapporti di lavoro ecc.) sarà in capo alla gestione associata del servizio "Segreteria generale e Affari generali", mentre la gestione economica del personale (fogli presenze, gestione delle assenze e dei cedolini paga, liquidazione dei trattamenti accessori, gestione dei trattamenti assicurativi e previdenziali dei dipendenti, gestione delle pratiche di quiescenza dei dipendenti, liquidazione del T.F.R., ecc.) sarà in capo alla gestione associata del servizio "Finanziario";
- il Segretario Generale svolgerà funzioni trasversali di regia rispetto ai vicesegretari che assumono anche la funzione di responsabili di Servizio, fungendo da raccordo tra le istanze degli organi politici e la struttura Amministrativa dei Comuni, rispetto ai primi assumendo la funzione di figura di riferimento e supporto assicurando la gestione diretta delle fasi di confronto e programmazione generale, sovrintendendo l'Ufficio di Coordinamento e la Conferenza dei Sindaci;
- a ciascuna figura di segretario venga attribuita la direzione di una delle tre gestioni associate più complesse ("Servizio segreteria generale e affari generali", "Servizio Finanziario" e "Servizio tecnico").

Dato atto che, per quanto riguarda specificatamente il "Servizio Finanziario" ed il "Servizio Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio", l'aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 prevede la suddivisione delle competenze e delle funzioni del personale per territori, stabilendo che, almeno nella fase iniziale, i due ambiti territoriali in cui sarà articolato i servizi saranno così individuati:

a) Ambito 1 - Comunità della Paganella, Comune di Molveno, Comune di Fai della Paganella;

b) Ambito 2 - Comune di Andalo, Comune di Cavedago, Comune di Spormaggiore;

Preso, altresì, atto che per quanto riguarda il servizio "Protocollo, Affari demografici, Commercio ed Esercizi Pubblici", l'aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 prevede che le competenze e le funzioni del personale vengano individuate sui singoli Enti coinvolti nella gestione associata, garantendo in ogni Comune un adeguato livello di personale in grado di esercitare le funzioni richieste.

Segnalato che la funzione di "capofila" della gestione associata relativa a "Segreteria generale e affari generali" è confermata al Comune di Andalo, mentre la funzione di "capofila" di tutte le altre gestioni associate previste dal "progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006, è confermata alla Comunità della Paganella.

Visto l'allegato aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., approvato dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità nelle sedute tenutesi in data 4 settembre 2017 e 3 ottobre 2017 ed allegato alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Esaminato il testo della convenzione per la gestione associata obbligatoria dei compiti e attività relativi al servizio "Finanziario" che si compone di n. 12 articoli e che è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

Esaminato il testo della convenzione per la gestione associata obbligatoria dei compiti e attività relativi al servizio "Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio" che si compone di n. 12 articoli e che è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

Esaminato il testo della convenzione per la gestione associata obbligatoria dei compiti e attività relativi al servizio “Protocollo, affari demografici, commercio ed esercizi pubblici” che si compone di n. 12 articoli e che è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “D” per formarne parte integrante e sostanziale;

Esaminato lo schema aggiornato della convenzione per la gestione associata obbligatoria dei compiti e attività relativi al servizio “Segreteria generale e affari generali” che si compone di n. 12 articoli e che è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “E” per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’organigramma delle gestioni associate obbligatorie, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “F” per formarne parte integrante e sostanziale;

Sentito l’intervento del Sindaco che, pur evidenziando di non aver pienamente condiviso il percorso che ha portato i Sindaci ed il Presidente della Comunità della Paganella all’aggiornamento del progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all’art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., riconosce di non aver potuto sottrarsi alla sua approvazione, soprattutto per scongiurare la nomina, da parte della Giunta Provinciale, di un commissario “ad acta” che, per superare le difformità di valutazione dei Sindaci, avrebbe potuto imporre un assetto organizzativo degli uffici comunali non corrispondente alla esigenze delle nostre comunità.

I rilievi critici riguardano, in particolare:

- l’articolazione del servizio “Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio” in due distinti sub ambiti territoriali, con due distinte sedi di servizio, ancorché da parte dei dipendenti interessati fosse stata, a suo tempo, espressa la preferenza per un unico ambito, sia pure con due responsabili per le aree “Urbanistica” e “Lavori pubblici e patrimonio”; la scelta dei due sub-ambiti pregiudica, infatti, un’organizzazione più funzionale del servizio, connessa alla possibilità di specializzare e destinare le diverse unità di personale addette al servizio a determinate e circoscritte competenze e non consente, inoltre, una distribuzione degli uffici unici delle gestioni associate sui territori dei Comuni aderenti alle medesime gestioni associate;
- l’articolazione del servizio “Finanziario” in due distinti sub ambiti territoriali, addirittura con mantenimento del personale nelle attuali sedi di servizio; anche in questo caso scelta dei due sub-ambiti pregiudica, infatti, un’organizzazione più funzionale del servizio, connessa alla possibilità di specializzare e destinare le diverse unità di personale addette al servizio a determinate e circoscritte competenze e non consente, inoltre, una distribuzione degli uffici unici delle gestioni associate sui territori dei Comuni aderenti alle medesime gestioni associate;
- l’incremento di spesa connesso alla scelta di avvalersi della possibilità offerta dal comma 2 bis dell’articolo 8 ter della L.P. n. 27/2010, con conseguente aumento delle difficoltà di conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa fissato, per i Comuni dell’Ambito 14.1– Paganella, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2011.

Sentito l’intervento del Consigliere Zeni Rino per una dichiarazione di voto in cui viene preannunciata l’astensione dal voto di tutti i membri del gruppo consiliare di minoranza, per la mancata condivisione della decisione di articolare in due sub-ambiti le gestioni associate del servizio “Finanziario” e del servizio “Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio”; tale scelta si tradurrà, infatti, in maggiori disagi per gli utenti dei medesimi servizi, precludendo al Comune di Cavedago di poter ambire alla sede di una delle gestioni associate per la quale sarebbero disponibili adeguati spazi presso l’edificio comunale “ex scuole elementari”.

Udito l’intervento conclusivo del Sindaco che invita i consiglieri comunali ad approvare l’aggiornamento del progetto per la gestione associata dei servizi di cui all’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006 e ss.mm. unitamente agli schemi di convenzione dei compiti e delle attività del servizio “Finanziario” del servizio “Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio”, del servizio “Protocollo, affari demografici, commercio ed esercizi pubblici” e del servizio “Segreteria generale e affari generali”, rimarcando che in ogni caso la nuova organizzazione dei servizi oggetto di gestione associata non dovrà comportare per il Comune di Cavedago maggiori oneri finanziari rispetto alla spesa storicamente sostenuta per gli stessi servizi e riservandosi di effettuare entro il 31 dicembre 2018 una valutazione complessiva delle gestioni associate e di promuoverne la revisione dell’organizzazione qualora le stesse non abbiano assicurato i risultati previsti in termini di funzionalità e miglioramento dei servizi, nonché di riduzione della spesa.

“Vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni*;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad oggetto “Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n.3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 di data 22 luglio 2016 ad oggetto “Adempimenti conseguenti agli esiti del referendum per la funzione dei Comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016. Definizione dei criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa”.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 677 di data 5.05.2017 avente ad oggetto:” Obbligo di provvedere alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006. Diffida ad adempiere”.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera e) “costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal segretario comunale e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile, come prescritto dall'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 astensioni (consiglieri Daldoss Daniele, Roncador Isabella e Zeni Rino) legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di condividere ed approvare l'aggiornamento del progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006 e ss.mm., approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e del Presidente della Comunità della Paganella nelle sedute tenutesi in data 4 settembre 2017 e 3 ottobre 2017 ed allegato, sotto la lettera “A”, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il “progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006 e ss..mm., così come aggiornato con la presente deliberazione, sostituisce, per i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 8 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e ss.mm., il piano di miglioramento della spesa e di confermare, al riguardo, la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo di riduzione complessiva della spesa corrente fissato per i Comuni dell'ambito 14.1 – Paganella, secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.
3. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità della Paganella (capofila) ed i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per la gestione associata obbligatoria, ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm., dei compiti e delle attività del servizio “Finanziario”, schema che si compone di n. 12 articoli e che è allegato, sotto la lettera “B”, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità della Paganella (capofila) ed i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per la gestione associata obbligatoria, ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P: n. 3/2006 e ss.mm., dei compiti e delle attività del servizio "Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio", schema che si compone di n. 12 articoli e che è allegato, sotto la lettera "C", alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità della Paganella (capofila) ed i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per la gestione associata obbligatoria, ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P: n. 3/2006 e ss.mm., dei compiti e delle attività del servizio "Protocollo, affari demografici, commercio ed esercizi pubblici", schema che si compone di n. 12 articoli e che è allegato, sotto la lettera "D", alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
6. Di approvare lo schema di aggiornamento della convenzione tra il Comune di Andalo (capofila), i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella per la gestione associata obbligatoria dei compiti e attività relativi al servizio "Segreteria generale e affari generali", schema composto di n. 12 articoli ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale.
7. Di autorizzare il Sindaco "pro tempore" a sottoscrivere con firma digitale, unitamente al Presidente della Comunità della Paganella ed ai Sindaci dei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, le convenzioni relative alla gestione associata obbligatoria dei compiti e delle attività del servizio "Finanziario", del servizio "Urbanistica, lavori pubblici e patrimonio" e del servizio "Protocollo, affari demografici, commercio ed esercizi pubblici", in conformità agli schema approvati ai precedenti punto 3., 4., e, rispettivamente, 5. del dispositivo della presente deliberazione, fatta salva la possibilità di variazione per l'eliminazione di eventuali errori materiali e/o formali.
8. Di autorizzare il Sindaco "pro tempore" a sottoscrivere con firma digitale, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore ed al Presidente della Comunità della Paganella, la convenzione aggiornata relativa alla gestione associata obbligatoria dei compiti e delle attività del servizio "Segreteria generale e affari generali", in conformità allo schema approvato al precedente punto 6. del dispositivo della presente deliberazione, fatta salva la possibilità di variazione per l'eliminazione di eventuali errori materiali e/o formali.
9. Di approvare l'organigramma delle gestioni associate obbligatorie, tra i Comuni di Andalo, Cavedago Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, dei servizi di cui all'articolo 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione sub lettera "F".
10. Di precisare che, così come previsto dal progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006 e ss.mm., così come aggiornato con la presente deliberazione, la nuova organizzazione dei servizi oggetto di gestione associata non dovrà comportare per il Comune di Cavedago maggiori oneri finanziari rispetto alla spesa storicamente sostenuta per gli stessi servizi e di riservarsi, come espressamente previsto dagli scemi di convenzione approvati con la presente deliberazione, di effettuare entro il 31 dicembre 2018 una valutazione complessiva delle gestioni associate e di promuoverne la revisione dell'organizzazione, qualora le stesse non abbiano assicurato i risultati previsti in termini di funzionalità e miglioramento dei servizi, nonché di riduzione della spesa.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
12. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli articoli 5, 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 12.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, dal 20.10.2017 al 30.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Lì, 31.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio
